

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) è l'unico erede legittimo di A.D.C., deceduto in data 16 febbraio 2025; ii.) in data 26 agosto 2025 ha presentato formale reclamo contestando il mancato svincolo delle somme giacenti sui rapporti intestati al *de cuius*; iii.) nonostante abbia trasmesso la documentazione richiesta, la Banca non ha provveduto alla liquidazione delle somme di competenza; iv.) la giacenza è costituita in larga parte da strumenti finanziari il cui valore eccede i 500.000 euro ed è soggetto ad oscillazioni in ragione del trascorrere del tempo; v.) il ritardo nella liquidazione della successione ha comportato una diminuzione del valore complessivo del patrimonio sì da cagionare un danno di natura economica.

Parte resistente eccepisce che: i.) al momento del decesso, il *de cuius* era «persona fisica non residente in Italia» e, in particolare, risultava residente in Romania; ii.) in data 24 febbraio 2025 il ricorrente ha presentato il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale dichiarava di essere l'erede universale del patrimonio relitto; iii.) in quella occasione il ricorrente è stato informato di dover produrre tanto l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione tanto il certificato successorio europeo; iv.) in data 4 luglio 2025 è stata trasmessa la richiamata attestazione ma il ricorrente ha dichiarato di non intendere produrre il CSE; v.) neanche davanti alla possibilità di produrre documentazione alternativa il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità; vi.) in data 23 luglio 2025 si comunicava al cliente di non poter procedere con la liquidazione; vii.) in data 31 luglio il ricorrente ha consegnato alla Banca atto notorio redatto da notaio nel quale si dava atto che il *de cuius* era residente in modo abituale ad Ascoli Piceno, che la legge applicabile all'intera successione era quella italiana e che lo stesso ricorrente era l'unico erede legittimo; viii.) a fronte delle mutate circostanze la Banca si è apprestata a verificare la documentazione

ricevuta e a predisporre la quietanza di svincolo; ix.) la quietanza è stata firmata il 17 ottobre e, a far data dal 24 ottobre, il ricorrente ha ricevuto le somme relative alla liquidazione degli strumenti finanziari di compendio del deposito amministrato; x.) nelle settimane successive sono state liquidate le rimanenti attività.

In sede di repliche si evidenzia che ai sensi dell'art. 62, reg. n. 650 del 2012 la produzione del certificato successorio europeo non risultava necessaria ai fini della liquidazione della giacenza.

In sede di controrepliche si rimarca che la documentazione richiesta è stata integralmente depositata in Banca soltanto in data 17 ottobre 2025 e che in meno di un mese è stata liquidata l'intera eredità.

Parte ricorrente chiede la liquidazione delle attività giacenti a séguito dell'apertura di una successione *mortis causa*. Chiede, inoltre, il pagamento degli interessi e il risarcimento del danno da ritardo.

Parte resistente insiste affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere e, nel merito, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto l'accertamento della condotta dell'Intermediario in relazione alla liquidazione dell'eredità di A.D.C. a favore dell'odierno ricorrente. Sul presupposto di una condotta illegittima tenuta dalla Banca si chiede anche la corresponsione degli interessi ed il risarcimento del danno cagionato dal tardivo svincolo delle attività ereditarie.

1.1. – In corso di giudizio l'Intermediario ha provveduto alla liquidazione delle attività, producendo le relative evidenze. La circostanza risulta confermata dal ricorrente in sede di replica e risulta, pertanto, incontrovertita.

1.2. – Ne deriva che *in parte qua* può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. – Tanto posto, mette conto osservare che il *petitum* della domanda principale eccede la competenza per valore dell'Arbitro. Tale circostanza, ad ogni modo, appare non suscettiva di rendere inammissibili anche le due domande accessorie. Esse, infatti, oltre ad avere carattere autonomo dalla principale hanno un *petitum* di valore inferiore alla soglia di competenza per valore dell'Arbitro.

3. – In primo luogo occorre stabilire se la liquidazione del patrimonio ereditario sia avvenuta tardivamente.

3.1. – All'esito di una articolata interlocuzione durata diversi mesi, il ricorrente ha completato la consegna della documentazione necessaria alla liquidazione dell'eredità soltanto in data 31 luglio 2025. In particolare, ha depositato l'atto notorio in cui si attestava che – diversamente da quanto precedentemente allegato – il *de cuius* aveva residenza in Italia al momento del decesso e, pertanto, la successione risultava regolata dal diritto italiano.

3.2. – Da uno *screenshot* del servizio di messaggistica adoperato dall'Intermediario emerge che la Banca ha invitato il ricorrente a impartire le disposizioni per la liquidazione in data 24 settembre 2025. È incontrovertito che il modulo di "Disposizioni e quietanza in ordine alle attività successorie" sia stato sottoscritto in data 17 ottobre 2025. Da ultimo, il ricorrente ha ricevuto gran parte del patrimonio ereditario in data 24 ottobre 2025 e la rimanente parte in data 17 novembre 2025.

3.3. – L'Intermediario ha dunque impiegato all'incirca due mesi per invitare il ricorrente alla firma del modulo di "Disposizioni e quietanza" e un ulteriore mese per la liquidazione delle attività.

3.4. – L'ordinamento non prevede normativamente un termine entro il quale la Banca è tenuta a procedere alla liquidazione sì che deve valutarsi se, nel caso concreto, la condotta dell'Intermediario possa considerarsi tardiva secondo l'*id quod plerumque accidit* e tenuto conto dei canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e di diligenza speciale ex art. 1176 c.c.

3.5. – A parere del Collegio, anche tenuto conto della non chiara definizione del luogo di residenza del *de cuius* al momento dell'apertura della successione, non pare che la liquidazione dell'attivo ereditario sia stata intempestiva. Di conseguenza, non si riscontra una condotta scorretta o imperita da parte dell'Intermediario.

4. – Considerato che l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 48 t.u. d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 opera come condizione di esigibilità della liquidazione delle somme (in termini v. Cass. civ. n. 9670 del 2021), la domanda volta alla liquidazione degli interessi sulle somme spettanti al *de cuius* non è fondata e non può essere accolta.

5. – Deve parimenti reputarsi non fondata la domanda risarcitoria che, inoltre, è sprovvista di supporto probatorio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla liquidazione dei rapporti intestati al *de cuius*.

Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE